



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quando l'avvocato non è necessario per la causa in tribunale

Autore: Redazione | 24/05/2016



Obbligo di difesa tecnica: non basta la semplice laurea magistrale in giurisprudenza per procedere a difendere se stesso in un ricorso davanti al giudice.

In Italia il **laureato in giurisprudenza**, che abbia acquisito una piena cognizione

delle regole tecniche del processo e del diritto, non può **difendersi da solo in causa**: la legge impone, infatti, la necessaria presenza di un **avvocato** (cosiddetta **difesa tecnica**), salvo particolari eccezioni (v. dopo). È quanto chiarito dal TAR Liguria con una recente sentenza **[1]**.

Farsi difendere da un avvocato è un diritto o un dovere?

È vero, la Costituzione **[2]** stabilisce il diritto di tutti i cittadini a poter agire in giudizio per la **tutela dei propri diritti**, senza menzionare la presenza di avvocati, ma la **Corte Costituzionale [3]** ha più volte ritenuto che l'obbligo della presenza di un legale non è una diminuzione dei diritti, ma anzi un rafforzamento. Diversamente, la mancanza di cognizioni circa le regole tecniche e le forme che regolano il processo in tribunale costituirebbe una forte menomazione per le parti in causa.

Anche per la Carta Europea dei diritti dell'uomo **[4]** la necessità dell'avvocato è un caposaldo dell'equo processo: vige infatti il principio secondo cui, nell'interesse della giustizia (da intendersi anche come corretto e buon funzionamento del sistema giudiziario) e nel rispetto delle garanzie processuali, ognuno deve stare in giudizio con l'**assistenza di un legale di fiducia** o nominato d'ufficio e, qualora non abbia sufficienti risorse economiche, deve poter accedere al gratuito patrocinio in ogni fase e grado di giudizio.

Quando ci si può difendere da soli in

causa

Il **diritto all'autodifesa** è previsto in pochi e rari casi previsti dalla legge, in ragione delle peculiarità del rito e/o della causa. In particolare, la parte può stare in giudizio personalmente:

▪ nei processi civili

- 1) nelle cause di valore inferiore a 1.100 euro;
- 2) nelle cause di valore superiore a 1.100 euro, se ha presentato istanza anche verbale al giudice di pace e questi l'ha autorizzata con decreto, in considerazione della natura ed entità della causa. Il decreto non esige particolari formalità e può risultare implicitamente anche dai verbali di causa;
- 3) nelle cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni;

▪ nei processi tributari

nelle cause di valore superiore a 3.000 euro (soglia di recente aggiornata rispetto ai precedenti 2.500 euro).

In tutti gli altri casi, la parte deve farsi assistere da un **avvocato** munito di procura, anche quando è rappresentata da un terzo.

Praticanti abilitati

Per quanto invece riguarda il **praticante abilitato** egli può assistere il proprio cliente davanti al:

- **giudice di pace**
- **tribunale monocratico**: cause, anche se relative a beni immobili ed esecuzioni di valore non superiore ad € 25.822,84; cause possessorie e per le denunce di nuova opera e di danno temuto escluse quelle proposte in corso di causa; cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di aziende, salvo di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- **tribunale collegiale**: in nessun caso, neppure nella fase davanti al giudice istruttore;
- **giurisdizioni superiori**, compreso Consiglio Nazionale Forense: in nessun caso, neppure per ricorsi propri in sede disciplinare.

I praticanti avvocati possono esercitare l'attività professionale anche nelle controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza **[5]**.

Note

[1] TAR Liguria, sent. n. 504/2016 del 18.05.2016. **[2]** Art. 24 Cost. **[3]** C. Cost. sent. n. 47/71, n. 125/79, 421 e 188/97, 182/01, 317/09. **[4]** Art. 6 §.3 CEDU. **[5]** Cass. sent. n. 10102/2013. *Autore immagine: 123rf com*

Sentenza

TAR Liguria, sez. I, sentenza 18 maggio 2016, n. 504 *Presidente Daniele - Estensore Peruggia*

Fatto e diritto

Il dottor Ennio Iezzi in proprio chiede che il tribunale amministrativo annulli gli atti emarginati, ed ha per ciò notificato il ricorso depositato il 29.4.2016, con cui chiede altresì adottarsi una misura cautelare. Con decreto 3.5.2016, n. 91 il presidente del tribunale amministrativo ha disatteso la domanda interinale del ricorrente.

L'amministrazione statale si è costituita in causa con memoria, ed ha allegato una difesa con dei documenti. Con successivo atto si è costituito in causa il comune di Andora che ha chiesto dichiararsi inammissibile e respingersi il ricorso. Il collegio può pronunciare una sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sussistenza di un

profilo di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente dichiara infatti di aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, ma tale qualificazione non è sufficiente (artt. 22 e 23 del d.lvo 2.7.2010, n. 104) a conferire il titolo a difendere sé od altri avanti al tribunale amministrativo: non ricorrono infatti le situazioni descritte dall'art. 23 del codice del processo amministrativo per esonerare la parte dell'obbligo di munirsi di un difensore abilitato, prima di proporre l'impugnazione in esame. Nel corso della camera di consiglio l'interessato ha specificato che la persistente previsione dell'obbligo di conseguire l'abilitazione per essere dotati della capacità di difendere in giudizio risponde ad un'esigenza superata dalla realtà, e contraria all'art. 24 cost. Il tribunale non può condividere tale assunto, posto che la giurisprudenza della corte costituzionale si è più volte pronunciata nel senso della piena compatibilità con la Costituzione dell'obbligo di dotarsi di una difesa tecnica; a ben vedere si tratta con ciò di un rafforzamento della capacità di chi si rivolge alla Giustizia, posto che allo stato dell'evoluzione della società si deve ritenere che ammettere ogni cittadino alla personale difesa nei tribunali costituirebbe una menomazione della tutela, e non già una sua implementazione. Nel caso in questione l'interessato dichiara di essersi laureato in materie giuridiche, cosa che non è di tutti, sì che comunque la realtà pone delle differenziazioni a cui il legislatore ha inteso porre rimedio prevedendo il generale obbligo di difesa tecnica. Il ricorrente ammette di non aver superato le prove di legge a tale riguardo, dal che consegue che il collegio non può prendere in esame le censure, dovendosi limitare a dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Le spese possono essere compensate, attesa l'oggettiva anomalia della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa